



Assegno di maternità Anno 2026

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. Per l'anno 2026 l'importo della prestazione (in misura piena) è pari a **413,10** euro mensili per cinque mensilità, per complessivi **2.065,50** euro. (Circolare INPS n. 16 del 11.02.2026)

L'istanza deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

A CHI SI RIVOLGE

Per poter accedere alla prestazione sociale occorre avere i seguenti requisiti:

- essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti "assegni di maternità dello Stato", per cui vedasi il sito www.inps.it);
- aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
- essere cittadine italiane o comunitarie residenti, nonché le apolidi (o loro familiari/superstiti) e le cittadine di Paesi Terzi:
 - titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - familiari di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
 - titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
 - titolari di protezione sussidiaria;
 - cittadine/lavoratrici o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
 - titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D. Lgs. 40/2014;
 - che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea.

Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l'assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.

- avere un I.S.E.E non superiore a **20.668,26** euro e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.

DOCUMENTI NECESSARI

- copia certificazione I.S.E.E. in corso di validità;
- eventuali coordinate di conto corrente bancario/postale o libretto postale per l'accredito del contributo (La richiedente deve essere intestataria o cointestataria del c/c).

L'istanza deve essere presentata tramite lo sportello telematico polifunzionale accessibile dal sito web del Comune www.comune.castelfranco-piandisco.ar.it al link:

https://sportellotelematico.comune.castelfranco-piandisco.ar.it/procedure%3As_italia%3Aassegno.maternita%3Bdomanda?source=549